

**OSSERVAZIONI DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione Europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: NANNICINI)

Roma, 23 settembre 2021

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (n. 290)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a recepire la direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

ricordato che la direttiva (UE) 2019/1151 si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli standard;

considerato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643, del 29 marzo 2021, ha annullato il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, del Ministero dello sviluppo economico ("Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative"), sospendendo di fatto il sistema dualistico che permetteva alle società a responsabilità limitata start-up innovative di scegliere tra il classico atto costitutivo notarile e la modalità telematica della costituzione tramite piattaforma informatica e firma digitale con il supporto camerale o in completa autonomia;

ricordato che la 14<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (AS 2169), ha approvato all'unanimità, nella seduta del 22 giugno 2021, l'ordine del giorno G/2169/6/14 che impegna il Governo a ripristinare un sistema dualistico, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, al fine di rispettare i principi ispiratori della stessa direttiva;

valutato che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo attribuisce al Consiglio Nazionale del Notariato la predisposizione e la gestione della piattaforma telematica per la costituzione da remoto delle società a responsabilità limitata, creando un monopolio legale di fatto, con possibili effetti negativi su altri soggetti specializzati e sugli utenti finali;

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

valutato che l'istituzione del sopraccitato monopolio contrasta con i principi europei di tutela della concorrenza sanciti dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE);

ritenuto che, per le motivazioni suesposte, lo schema di decreto legislativo non risponda al criterio di proporzionalità;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli,

con la seguente condizione:

- che lo schema di decreto legislativo venga modificato per recepire il citato ordine del giorno G/2169/6/14, in modo da:

1) prevedere che la costituzione *online* delle società relativa, sia alle società a responsabilità limitata, sia alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione europea: a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89), nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altro tipo di firma elettronica qualificata;

2) prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152, conferendo ai Conservatori del Registro delle imprese uno specifico potere di controllo amministrativo;

e con il seguente rilievo:

- si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo di dotazione della modalità di posta elettronica certificata anche per gli amministratori di società, al fine di consentire ai lavoratori o altri soggetti interessati l'assolvimento degli obblighi di notifica previsti dalle procedure poste a tutela dei loro diritti.

Tommaso Nannicini